

ART. 1 – (Forma giuridica e principi generali)

1. È costituita l'Associazione denominata **VALLI A CAPIRE ETS, di seguito anche VALLI A CAPIRE ENTE DEL TERZO SETTORE**, a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale nel Comune di Valli del Pasubio (VI).
2. La qualifica di Ente del Terzo Settore "ETS", sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "VALLI A CAPIRE ETS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero, potrà istituire recapiti e domiciliazioni anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni.
5. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - (Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione)

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.
2. L'associazione è apartitica e apolitica.
3. È costituita da un gruppo di persone che intende diffondere e divulgare la cultura dei prodotti e delle tradizioni locali, con particolare riferimento alla cultura enogastronomica del proprio territorio; il rispetto per l'ambiente, per gli animali e per le persone, promuovere uno stile di vita a stretto contatto con la natura e l'ambiente che ci circonda attraverso l'elaborazione lo sviluppo e la promozione ed il sostegno di progetti educativi sociali ludico-ricreativi rivolti a contribuire un contesto di comunità educante nel territorio.
4. Per raggiungere lo scopo l'associazione e i suoi membri sono disponibili a tutte le ulteriori collaborazioni con quanti vorranno dedicare energie e tempo per informare quante più persone relativamente agli scopi associativi.
5. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico l'Associazione si propone di:

- a) diffondere, promuovere e divulgare il rispetto per la cultura ed i prodotti e le tradizioni locali, con particolare riguardo ai prodotti enogastronomici, la natura e l'ambiente che ci circonda ed uno stile di vita nel loro rispetto e lo sviluppo e la promozione di progetti educativi, sociali e culturali per ogni ordine di età;
- b) diffondere i principi della mutualità e la solidarietà (intesi come attività di interesse sociale con finalità educativa) fra i Soci e gli altri cittadini che si trovano in stato di bisogno, attraverso l'organizzazione di risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione;
- c) cooperare anche con altri enti e associazioni al fine di integrare tutti gli aspetti della
- d) salute e dell'assistenza alle persone.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

L'associazione potrà attivare tutte le iniziative conformi al presente statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà organizzare attività, manifestazioni, e progetti, raccolte fondi, stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi associativi, mutualistici e/o Enti a livello locale, regionale nazionale o internazionale, stipulare accordi, convenzioni con strutture, studi, istituti, stabilimenti, consorzi e società che operino negli ambiti di interesse dell'associazione al fine di realizzare condizioni di vantaggio per le attività sociali che fanno parte del presente Statuto.

ART. 3 – (Volontariato)

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

ART. 4 – (Soci)

1. Il numero dei soci è illimitato.

Buongiorno David Volontario Bonifazio Bonifazio

2. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che approvino le finalità dell'Associazione e intendano collaborare per il loro raggiungimento e si riconoscano nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
3. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Possono partecipare alle attività esercitate i familiari facenti parte del nucleo familiare anagrafico dei soci.
4. I soci sono:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
5. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnia, razza, cultura, politica o religiosa al momento dell'ingresso nell'Associazione, né viene tollerato, pena l'esclusione dall'Associazione, che avvenga tra i soci dell'Associazione stessa nel corso della vita associativa.
6. È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.
7. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, oltre ad autorizzare l'associazione in merito alla normativa sulla privacy vigente ed impegnarsi a versare la quota associativa.

ART. 5 - (Procedimento di ammissione dei soci)

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al comma precedente o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. I soci hanno il diritto:
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo renderà disponibili i libri sociali, a seguito di richiesta scritta del socio, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa presso la sede sociale o altro luogo che verrà comunicato per iscritto dal Consiglio di Amministrazione almeno 3 giorni prima la data dell'incontro.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci, iscritti a libro soci da almeno 3 mesi, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

3. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
4. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio si perde per:

- 1) recesso volontario/dimissioni;
- 2) morte;
- 3) scioglimento dell'Associazione;
- 4) mancato pagamento della quota entro 30 giorni dalla scadenza;
- 5) esclusione deliberata dalla maggioranza del Consiglio direttivo per gravi motivi quali grave inadempienza dell'associato, inadempimento alle disposizioni del presente Statuto e/o degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, indegnità morale, esecuzione di azioni disonorevoli dentro o fuori l'associazione, oppure nei casi in cui, con la propria condotta, contraria agli scopi associativi, ostacoli il buon andamento del sodalizio.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
5. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera/pec.
6. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti

dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza immediata e automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né al rimborso di altre quote eventualmente e a qualsiasi titolo versate all'Associazione, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 8 - (Patrimonio)

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di contributi degli associati e di quote associative, ricavi, rendite, proventi patrimoniali, erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, proventi di attività di *fund raising*, di donazioni, eredità e lasciti generali e di eccedenze di bilancio.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 9 - (Fonti di finanziamento)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi (es. raccolte fondi,...);
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 10 - (Bilancio di esercizio o Rendiconto di cassa)

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio sarà redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 del CTS e s.s. m.m. a cura del Tesoriere.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 11 - (Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

ART. 12 - (Assemblea)

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. E convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o dal Consiglio direttivo mediante avviso scritto e/o a mezzo e-mail da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente il luogo, la data e l'ora di prima ed eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori; in casi di particolare urgenza è possibile convocare l'Assemblea con idonei mezzi

di comunicazione con un preavviso di 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
 - a. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo entro il 30 aprile.
5. L'Assemblea straordinaria sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
6. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

ART. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 14 - (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - elegge l'Organo di Controllo;
 - elegge il Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

- azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) persone. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo che devono essere al minimo Segretario e Tesoriere.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 16 - (Competenze del Consiglio direttivo)

1. Sono competenze del Consiglio Direttivo:
 - a) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio come previsto dall'art. 13 del CTS;
 - e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - h) deliberare sull'espulsione dei soci;
 - i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
 - n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

ART. 17 - (Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 18 - (Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo)

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

ART. 19 - (Libri sociali Obbligatori)

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo e degli eventuali altri organi sociali
- d) il registro dei volontari.

I libri dovranno essere tenuti a cura del Consiglio direttivo.

Art. 20 (Quote associative)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa. E' facoltà sia dell'Assemblea dei Soci chiedere ulteriori contributi ai fini del raggiungimento di un'attività benefica approvata e condivisa in assemblea dagli stessi sia degli aderenti di donare a titolo personale contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 21 - (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale

dell'associazione.

4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – (Collegio dei Probiviri - laddove eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
6. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

ART. 23 – (Organo di Controllo - laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo

Beneff. Davide
Vidoni Monica
Barb. Bu. Hana

collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 24 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di nn. 3 liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
4. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Statuto approvato dall'assemblea del 18 febbraio 2026.

Sig. Ubaldo Mercurio

Sig. Benedetto Ben Hauer

Sig. Benedetto Davide

Giuseppe Lischio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
Data 10/03/2026 Circolo 3 n° 229
Imposta di bollo 200,00
Totale imposta

